COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.11.2009
COM(2009)629 definitivo

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Come ogni anno, a norma dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto il Consiglio deve decidere prima della fine dell'anno l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni con effetto dal 1°luglio, che la Commissione propone in base alla relazione dell'Eurostat.

La Commissione ha adottato il 29 ottobre 2009 la proposta COM (2009) 603, ma successivamente il Belgio e il Regno Unito hanno rettificato i loro dati statistici. La rettifica riguarda il periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), dell'allegato XI dello statuto. Di conseguenza, la percentuale dell'adeguamento annuale passa al 3,7%, con un aumento dello 0,1%. Per tener ccnto di tale rettifica, la Commissione ha quiindi deciso di modificare la proposta già adottata.

Contesto generale

A norma dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dipende direttamente dall'andamento del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali (indicatore specifico), dall'andamento del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale) e dalle parità economiche calcolate dall'Eurostat.

L'indicatore specifico misura l'andamento, al netto dell'inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. L'Eurostat ha determinato tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli otto Stati membri menzionati all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.

L'indice internazionale di Bruxelles misura l'andamento del costo della vita a Bruxelles per i funzionari delle Comunità. L'Eurostat ha determinato tale indice in base ai dati forniti dalle autorità belghe.

Le parità economiche per le retribuzioni determinano le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. L'Eurostat ha calcolato tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali.

Le parità economiche per le pensioni determinano le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio, quale Stato di riferimento, e gli altri Stati di residenza. L'Eurostat ha calcolato tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali.

Disposizioni vigenti riguardo alla proposta

La proposta è presentata ogni anno per provvedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni.

Coerenza rispetto ad altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto

Gli elementi della proposta hanno formato oggetto di concertazione con i rappresentanti del personale, secondo le procedure vigenti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

- La proposta è volta ad adeguare le retribuzioni e le pensioni nel rispetto della normativa vigente.

- La normativa vigente non consente alternative.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

A norma dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, l'Eurostat ha compilato una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sull'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i coefficienti correttori.

3.1. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI IN BELGIO E IN LUSSEMBURGO

Per il periodo di riferimento, la variazione media del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurata dall'indicatore specifico è del 2,8%.

Per il periodo di riferimento, la variazione del costo della vita a Bruxelles misurata dall'indice internazionale di Bruxelles calcolato dall'Eurostat è dello 0,9%.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice internazionale di Bruxelles calcolato dall'Eurostat.

L'adeguamento proposto per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi del 3,7%.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI dello statuto, in Belgio e in Lussemburgo non si applica un coefficiente correttore.

3.2. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI FUORI DEL BELGIO E DAL LUSSEMBURGO

Fuori del Belgio e del Lussemburgo gli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni sono il risultato del prodotto dell'adeguamento in Belgio e in Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

I coefficienti correttori figuranti nel regolamento, da applicare alle retribuzioni, alle pensioni e ai trasferimenti di una parte della retribuzione, sono stati calcolati nel modo descritto in appresso.

- Coefficienti correttori per i FUNZIONARI fuori del Belgio e del Lussemburgo

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, l'Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio in vigore al 1° luglio.

- Coefficienti correttori per le PENSIONI fuori del Belgio e del Lussemburgo e coefficienti correttori per i TRASFERIMENTI

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, l'Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze del potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri Stati di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti in Stati diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio in vigore al 1° luglio.

A norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti si applicano direttamente ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.

- Data di efficacia dei coefficienti correttori

I coefficienti correttori hanno effetto dal 1° luglio per tutte le sedi, salvo quelle soggette a un forte aumento del costo della vita, nelle quali essi hanno effetto dal 16 maggio o dal 1° maggio, a seconda che l'aumento del costo della vita sia superiore, rispettivamente, al 6,3% o al 12,6%.

L'andamento del costo della vita fuori del Belgio e del Lussemburgo è misurato mediante indici impliciti, che corrispondono al valore dell'indice internazionale di Bruxelles moltiplicato per la variazione della parità economica.

Tale adeguamento entra in vigore a una data anticipata per le sedi indicate nel

regolamento.

Base giuridica

La base giuridica è lo statuto, in particolare l'allegato XI.

Principio di sussidiarietà

La proposta riguarda un settore di competenza esclusiva della Comunità. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta ottempera al principio di proporzionalità per i seguenti motivi:

- l'allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio;

- l'onere finanziario deriva direttamente dall'applicazione del metodo di adeguamento previsto nello statuto.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

- l'allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto dell'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni sulle spese amministrative e sulle entrate è precisato nella scheda finanziaria allegata.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto e gli allegati VII, XI e XIII, e l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2009, la data "1° luglio 2008" di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data "1° luglio 2009".

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2009, all'articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente tabella:

1/07/2009	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	16.902,14	17.612,39	18.352,49		
15	14.938,67	15.566,42	16.220,54	16.671,82	16.902,14
14	13.203,29	13.758,11	14.336,24	14.735,10	14.938,67
13	11.669,50	12.159,87	12.670,85	13.023,37	13.203,29
12	10.313,89	10.747,30	11.198,91	11.510,48	11.669,50
11	9.115,76	9.498,82	9.897,97	10.173,34	10.313,89
10	8.056,81	8.395,37	8.748,15	8.991,54	9.115,76
9	7.120,87	7.420,10	7.731,90	7.947,02	8.056,81
8	6.293,66	6.558,13	6.833,71	7.023,84	7.120,87
7	5.562,55	5.796,29	6.039,86	6.207,90	6.293,66
6	4.916,36	5.122,95	5.338,23	5.486,75	5.562,55
5	4.345,24	4.527,84	4.718,10	4.849,37	4.916,36
4	3.840,47	4.001,85	4.170,01	4.286,03	4.345,24
3	3.394,33	3.536,97	3.685,60	3.788,13	3.840,47
2	3.000,02	3.126,09	3.257,45	3.348,08	3.394,33
1	2.651,52	2.762,94	2.879,04	2.959,14	3.000,02

Articolo 3

Con effetto dal 1° luglio 2009, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto dal 1° gennaio 2010, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° luglio 2009, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2009, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 16 maggio 2009.

Con effetto dal 1º maggio 2009, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 1° maggio 2009.

1	2	3	4	5	6	7
Stato/località	**Retribuzione** 1.7.2009	**Trasferimento** 1.1.2010	**Pensione** 1.7.2009	**Retribuzione** 16.5.2008	**Retribuzione** 1.5.2008	**Pensione** 16.5.2008
Bulgaria		62,0	100,0	69,2		
Rep. Ceca	88,3	80,4	100,0			
Danimarca	138,7	133,9	133,9			
Germania	98,4	98,8	100,0			
Bonn	98,6					
Karlsruhe	95,9					
Monaco	106,1					
Estonia	82,1	79,6	100,0			
Grecia	94,2	93,5	100,0			
Spagnain	99,4	93,5	100,0			
Francia	115,8	108,5	108,5			
Irlanda	114,7	110,6	110,6			
Italia	110,6	106,5	106,5			
Varese	97,1					
Cipro	88,7	91,5	100,0			
Lettonia	84,5	77,1	100,0			
Lituania	76,5	71,0	100,0			
Ungheria	81,8	70,9	100,0			
Malta	85,5	86,2	100,0			
Paesi Bassi	109,3	101,1	101,1			
Austria	106,9	105,9	105,9			
Polonia		64,0	100,0	72,2		
Portogallo	87,8	87,2	100,0			
Romania		59,1	100,0		69,3	
Slovenia	90,8	86,3	100,0			
Slovacchia	84,3	79,0	100,0			
Finlandia	121,3	116,6	116,6			
Svezia		98,0	100,0	102,8		
Regno Unito		100,3	100,3	120,3		
Culham	96,5					

Articolo 4

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 910,82 EUR e a 1214,42 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 170,35 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 372,24 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 252,56 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 90,93 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 504,89 EUR.

Con effetto dal 14 luglio 2009, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 362,95 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1° gennaio 2010, l'indennità a chilometo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km,

0,3782 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1000 km,

0,6304 EUR/km per il tratto di distanza tra 1001 e 2000 km,

0,3782 EUR/km per il tratto di distanza tra 2001 e 3000 km,

0,1260 EUR/km per il tratto di distanza tra 3001 e 4000 km,

0,0607 EUR/km per il tratto di distanza tra 4001 e 10000 km,

0 EUR/km per la distanza superiore a 10000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

– 189,11 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1450 km,

– 378,18 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

– 39,09 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia,

– 31,52 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

– 1112,81 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,

– 661,67 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1334,56 EUR, il limite superiore a 2669,14 EUR e la detrazione forfettaria a 1213,25 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI	1/07/2009	SCATTO						
FUNZIONI	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5.826,60	5.947,77	6.071,45	6.197,71	6.326,60	6.458,17	6.592,47
	17	5.149,70	5.256,79	5.366,11	5.477,70	5.591,61	5.707,90	5.826,60
	16	4.551,44	4.646,09	4.742,71	4.841,34	4.942,01	5.044,79	5.149,70
	15	4.022,68	4.106,33	4.191,73	4.278,90	4.367,88	4.458,72	4.551,44
	14	3.555,35	3.629,29	3.704,76	3.781,80	3.860,45	3.940,73	4.022,68
	13	3.142,31	3.207,66	3.274,36	3.342,46	3.411,96	3.482,92	3.555,35
III	12	4.022,61	4.106,26	4.191,65	4.278,81	4.367,79	4.458,61	4.551,33
	11	3.555,31	3.629,24	3.704,71	3.781,75	3.860,39	3.940,66	4.022,61
	10	3.142,29	3.207,64	3.274,34	3.342,43	3.411,93	3.482,88	3.555,31
	9	2.777,26	2.835,01	2.893,97	2.954,14	3.015,57	3.078,28	3.142,29
	8	2.454,63	2.505,67	2.557,78	2.610,97	2.665,26	2.720,68	2.777,26
II	7	2.777,20	2.834,96	2.893,93	2.954,12	3.015,56	3.078,28	3.142,31
	6	2.454,51	2.505,56	2.557,68	2.610,87	2.665,18	2.720,61	2.777,20
	5	2.169,32	2.214,44	2.260,50	2.307,51	2.355,51	2.404,50	2.454,51
	4	1.917,26	1.957,14	1.997,84	2.039,40	2.081,82	2.125,12	2.169,32
I	3	2.361,91	2.410,93	2.460,97	2.512,05	2.564,18	2.617,40	2.671,72
	2	2.088,03	2.131,37	2.175,60	2.220,76	2.266,85	2.313,89	2.361,91
	1	1.845,91	1.884,22	1.923,33	1.963,24	2.003,99	2.045,58	2.088,03

Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

– 837,02 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,

– 496,24 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1000,93 EUR, il limite superiore a 2001,85 EUR e la detrazione forfettaria a 909,94 EUR.

Con effetto dal 13 luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 880,60 EUR e il limite superiore a 2072,00 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1° luglio 2009, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76[1] sono fissate a 381,42 EUR, 575,71 EUR, 629,45 EUR e 858,15 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1° luglio 2009, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio[2] si applica il coefficiente 5,50594.

Articolo 15

Con effetto dal 1° luglio 2009, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1/07/2009	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	16.902,14	17.612,39	18.352,49	18.352,49	18.352,49	18.352,49		
15	14.938,67	15.566,42	16.220,54	16.671,82	16.902,14	17.612,39		
14	13.203,29	13.758,11	14.336,24	14.735,10	14.938,67	15.566,42	16.220,54	16.902,14
13	11.669,50	12.159,87	12.670,85	13.023,37	13.203,29			
12	10.313,89	10.747,30	11.198,91	11.510,48	11.669,50	12.159,87	12.670,85	13.203,29
11	9.115,76	9.498,82	9.897,97	10.173,34	10.313,89	10.747,30	11.198,91	11.669,50
10	8.056,81	8.395,37	8.748,15	8.991,54	9.115,76	9.498,82	9.897,97	10.313,89
9	7.120,87	7.420,10	7.731,90	7.947,02	8.056,81			
8	6.293,66	6.558,13	6.833,71	7.023,84	7.120,87	7.420,10	7.731,90	8.056,81
7	5.562,55	5.796,29	6.039,86	6.207,90	6.293,66	6.558,13	6.833,71	7.120,87
6	4.916,36	5.122,95	5.338,23	5.486,75	5.562,55	5.796,29	6.039,86	6.293,66
5	4.345,24	4.527,84	4.718,10	4.849,37	4.916,36	5.122,95	5.338,23	5.562,55
4	3.840,47	4.001,85	4.170,01	4.286,03	4.345,24	4.527,84	4.718,10	4.916,36
3	3.394,33	3.536,97	3.685,60	3.788,13	3.840,47	4.001,85	4.170,01	4.345,24
2	3.000,02	3.126,09	3.257,45	3.348,08	3.394,33	3.536,97	3.685,60	3.840,47
1	2.651,52	2.762,94	2.879,04	2.959,14	3.000,02			

Articolo 16

Con effetto dal 1° luglio 2009, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato a:

[1] Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

[2] Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

- 131,58 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

- 201,74 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 13 luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendi base per lavoro a tempo pieno	1.679,08	1.956,12	2.120,85	2.299,45	2.493,09	2.703,03	2.930,66
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendi base per lavoro a tempo pieno	3.177,45	3.445,03	3.735,14	4.049,67	4.390,70	4.760,44	5.161,33
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendi base per lavoro a tempo pieno	5.595,96	6.067,21	6.578,13	7.132,08	7.732,68		

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua con effetto dal 1º luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni.

2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Sono potenzialmente interessate tutte le politiche e attività.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

Spese: XX.01.01.01 Commissione e Capitolo 11 Altre istituzioni, Capitolo 42 Spese relative agli assistenti parlamentari.

Entrate: 400 - Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione; 404 - Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio; 410 - Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico.

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Indederminata

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
XX.01.01.01, Capitoli11 e 42	Spese non obbligatorie	SND[3]	NO	NO	NO	**n. 5**

[3] Stanziamenti non dissociati (SND).

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Natura della spesa	Sezione n.		Anno 2009	2010	2011	2012	2013	2014 e segg.	Totale
Spese operative[4]									
Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a							
Stanziamenti di pagamento (SP)		b							
Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[5]									
Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND)	8.2.4.	c							
IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO									
Stanziamenti di impegno		a+c							
Stanziamenti di pagamento		b+c							
Spese amministrative <u>non</u> incluse nell'importo di riferimento[6]									
Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	94,5	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	n/a
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e							
Totale del costo indicativo dell'intervento									
TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c+d+e	94,5	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	n/a
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c+d+e	94,5	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	n/a

4 Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx in questione.
5 Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.
6 Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Cofinanziamento

Non pertinente.

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

☐ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[7] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

☐ Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

☒ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

		Prima dell' azione 2009	Situazione a seguito dell'azione					
Linea di bilancio	Entrate		2009	2010	2011	2012	2013	2014
410 Contributi al regime delle pensioni	a) Entrate in valore assoluto	***351,2***	***357,6***	***363,9***	***363,9***	***363,9***	***363,9***	***363,9***
	b) Variazione delle entrate	**Δ**	***6,4***	***12,7***	***12,7***	***12,7***	***12,7***	***12,7***
400 Gettito dell'imposta	a) Entrate in valore assoluto	***440,7***	***448,7***	***456,6***	***456,6***	***456,6***	***456,6***	***456,6***
	b) Variazione delle entrate	**Δ**	***8,0***	***15,9***	***15,9***	***15,9***	***15,6***	***15,9***
404 Gettito del prelievo speciale	a) Entrate in valore assoluto	***44,9***	***45,7***	***46,5***	***46,5***	***46,5***	***46,5***	***46,5***
	b) Variazione delle entrate	**Δ**	***0,8***	***1,6***	***1,6***	***1,6***	***1,6***	***1,6***

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo e esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Non pertinente.

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Obbligo statutario.

[7] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Non pertinente.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione per attività (ABM) e relativi indicatori

Non pertinente.

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

☒ ***Gestione centralizzata***

- ☐ diretta da parte della Commissione: PMO
- ☐ indiretta, con delega a:
 - ☐ agenzie esecutive
 - ☐ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
 - ☐ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

☐ ***Gestione concorrente o decentrata***

- ☐ con Stati membri
- ☐ con paesi terzi

☐ ***Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)***

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Non pertinente.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Non pertinente.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non pertinente.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Valutazione alla fine del quarto anno, con decorrenza dal luglio 2004.

7. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

Non pertinente.